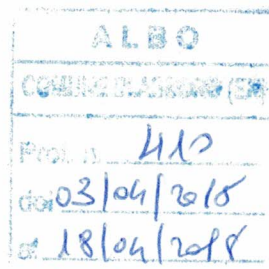




COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866
Tel. 0935/610011 - 610025 - Fax 0935/620725 - 610030



ORDINANZA N. 9 DEL 30 MAR. 2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale ed immediato avvio della raccolta differenziata.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.;

Viste le numerose Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali è stata attivata la gestione commissariale per far fronte ai ritardi connessi al passaggio tra il vecchio sistema degli ATO ed il nuovo sistema dei rifiuti previsto dalla suddetta L.R. 9/2010;

Vista l'Ordinanza n. 15 rif. Dell'1/12/2017 che ha prorogato la gestione commissariale fino al 28/02/2018;

Vista la nota prot. n. 78 del 02.02.2018, con la quale il Presidente del CDA della SRR (provincia di Enna) ha comunicato a questo ente che ne la società EnnaEuno, per il tramite del commissario regionale, può gestire i servizi di igiene ambientale presso il comune di Assoro, e ne tanto meno, la società di scopo Ambiente e Tecnologia s.r.l., di recente istituzione, è nelle condizioni di garantire i servizi di cui in questione in quanto non ha ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni previste per norma;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 05 del 02.03.2018 con la quale è stata incaricata ditta del settore per lo svolgimento del servizio limitatamente al mese di marzo 2018 e con gli stessi oneri economici precedentemente approvati dal consiglio comunale, lasciando però (proprio per limiti di importi economici) la raccolta ancora in forma indifferenziata, anche se da qualche mese una parte di differenziata viene svolta spontaneamente e con conferimento in apposite campane e cassonetti;

Dato atto che in tal maniera non si ha ancora il concreto avvio della raccolta differenziata, la cui attuale percentuale è inferiore al 65% voluto come minimo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/rif del 28.02.2018, e precisamente l'articolo 4 comma 3 che prevede "I Sindaci dei Comuni che non svolgono un'efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di Legge del 65%, sono obbligati entro il 31.03.2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri Comunali di Raccolta";

Vista l'ulteriore ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 03/rif del 8.03.2018, e precisamente l'articolo 3 comma 4 che recita testualmente "al fine di dare piena attuazione alle misure di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 2/rif del 28.02.2018 gli Enti di cui al precedente punto (Comuni in forma singola e associata a e le SSR) debbono porre in essere quanto necessario affinché sia assicurata nella immediatezza la raccolta differenziata con separazione secco umido"

Visto il Decreto Dirigenziale n. 421 del 09.04.2015, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, con il quale è stato approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione e

la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Assoro (En);

Considerato che non è ulteriormente procrastinabile l'avvio della raccolta differenziata, anche per aderire al contenuto delle due Ordinanze (n. 2 del 2018 e n. 3/2018);

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico di questo ente dalla quale emerge l'indicazione di affidare il servizio tramite affidamento ad evidenza pubblica, tenuto conto dell'attuale situazione, di inoperatività della società in house, della impossibilità di gestire il servizio in economia;

Vista l'ulteriore relazione dell'UTC che valuta i costi necessari per lo svolgimento del servizio comprendente anche la raccolta differenziata ed i necessari maggiori costi che ne derivano rispetto a quanto già deliberato dal Consiglio Comunale (€ 647.306,34 > € 533.000,00);

Visto il parere dell'azienda Sanitaria Provinciale n. 2018-0010920 del 22.03.2018 con il quale alla luce delle relazioni dell'U.T. di questo Comune e delle ordinanze del Presidente della Regione n. 2 e 3-2018 viene espresso parere igienico sanitario favorevole alla emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'arti 191 del D.Lgs 151/2016 al fine di tutelare l'igiene urbana e a tutela della salute pubblica;

Preso atto che il Consiglio Comunale ritualmente convocato, nella seduta del 27.03.2018 ed in quella di prosecuzione del 28.03.2018, non ha raggiunto il numero legale per la sua validità e quindi, non ha approvato il Progetto Tecnico economico – Servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Assoro per l'anno 2018 che per legge deve essere approvato entro la data del 31.03.2018;

Ritenuto che la mancata approvazione del precitato progetto tecnico economico entro la data prevista comporta l'automatica conferma del precedente progetto approvato nell'anno 2017 ivi compreso il costo che ammonta ad € 533.000,00 e che l'unica novità che al medesimo progetto deve essere apportata consiste nella previsione ed attuazione della raccolta differenziata da espletarsi con il sistema del porta a porta, giusta la previsione delle n. 2 ordinanze del presidente della Regione come sopra citate;

Rilevato che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati il Presidente della regione siciliana con le due ordinanze citate indica espressamente il ricorso all'art. 191 del D.Leg.vo 152/2006 nel testo : *".....,I Sindaci dei Comuni che non svolgono un'efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di Legge del 65%, sono obbligati entro il 31.03.2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri Comunali di Raccolta"* ; e *"..... al fine di dare piena attuazione alle misure di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 2/rif del 28.02.2018 gli Enti di cui al precedente punto debbono porre in essere quanto necessario affinché sia assicurata nella immediatezza la raccolta differenziata con separazione secco umido"*

Preso atto della determina dirigenziale del settore tecnico n. 271 del 28.03.2018, dalla quale risulta che la gara fissata per il giorno 28.03.2018, è andata deserta per mancata presentazione di offerte;

Ritenuto e valutato che il progetto non è stato approvato dal C.C. e che la gara ad evidenza pubblica è andata deserta e che quindi, per il limitatissimo tempo a disposizione, non può procedersi con una nuova gara, dovendosi pertanto, affidare il servizio alla medesima ditta, che in atto lo espleta per il mese di marzo, per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2018, con l'unico strumento ritenuto percorribile – anche per scongiurare l'interruzione del servizio – dell'ordinanza ex art. 191 del D. leg.Vo n. 152/2006 in deroga al D. Leg.vo n. 50/2016;

Vista la nota protocollo 2496 del 29.03.2018, con la quale si chiede alla ditta General Montaggi Soc. Coop., la disponibilità ad espletare il servizio secondo le modalità in essa nota descritte e per il costo complessivo di €. 29.000,00 iva compresa mensile;

Vista la nota di riscontro del 29.03.2018 assunta al protocollo numero 2524 in pari data, con la quale la ditta General Montaggi Soc. Coop con sede legale a Catenanuova corso Vittorio Emanuele n. 98 – Partita Iva 00556300861 dichiara di accettare la proposta di espletare il servizio per il mese di aprile e per l'importo proposto, con le diverse modalità di raccolta differenziata rispetto a quelle proposte e che in ogni caso assicurano il medesimo servizio;

Che la proposta di adesione formulata dalla predetta ditta General Montaggi risulta condivisibile perché accetta il costo formulato da questo Comune ed assicura la funzionalità del servizio di igiene ambientale, anche con le varianti alle modalità del servizio di porta a porta per quanto riguarda la raccolta differenziata.

Ricordato inoltre che:

- il Comune si è costituito in A.R.O., in forma singola coincidente con il territorio Comunale;
- una volta approvato il relativo Piano d'Intervento, è stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'ars. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010;
- il Piano d'Intervento dell'A.R.O. è stato approvato con Decreto n. 421 del 09.04.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.
- alla data odierna, l'ARO coincidente con il territorio del Comune di Assoro non ha ancora avviato il servizio di gestione integrale dei rifiuti;
- l'attuale gestione del servizio, non prevede modalità atte a conseguire i risultati di RD previsti delle norme e ritenute ora assolutamente indispensabili.
- ulteriori ritardi o qualsiasi indugio nell'attivare le procedure per il nuovo servizio ed il nuovo contraente non servono all'interesse pubblico di un servizio efficiente ed economico.

VISTO:

che per far fronte alla attuale situazione di incombente avvio della raccolta differenziata si valuta percorribile il ricorso all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per come anche suggerito ed auspicato dal presidente della regione siciliana con le più volte citate ordinanze n. 2 e 3 /2018

VISTO:

- il D.Lgs. n.18 agosto 2000 n.267;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; - il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di mesi uno , al fine di assicurare il servizio di igiene ambientale ed avviare la raccolta in forma differenziata

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Di affidare direttamente alla ditta General Montaggi General Montaggi Soc. Coop con sede legale a Catenanuova corso Vittorio Emanuele n. 98 – Partita Iva 00556300861 il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (R.S.U. e R.D.) del Comune di Assoro, per la durata di mesi uno (dal 01.04.2018 al 30.04.2018), che dovrà essere espletato immediatamente, prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di legge ed in modo particolare la raccolta in forma differenziata, per l'importo complessivo di €. 29.000,00 comprensivo di IVA, utilizzando il personale nel medesimo numero di unità e cioè n. 7 operai e n. 1 amministrativo e per le medesime ore, così come utilizzati nel decorso mese di marzo;
2. Disporre che il Responsabile del Settore Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio di raccolta in questione;

3. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola sarà imputata sul bilancio corrente esercizio finanziario;
4. Dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere inizio il 01.04.2018 e termine il 30.04.2018;

AVVERTE

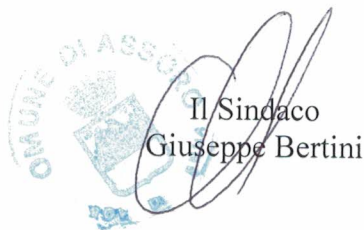
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che la stessa venga notificata :
 - al Responsabile del Settore Tecnico;
 - al Responsabile del Settore Finanziario;
 - al Responsabile del Settore Affari Generali;
 - alla Società "ATO EnnaEuno in liquidazione";
 - Al Commissario Straordinario della S.R.R. Enna Provincia ATO 6;
 - Ai Commissari straordinari di EnnaEuno, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - alla Polizia Municipale;
 - nonché per conoscenza: a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
 - al Ministro della Salute;
 - al Presidente della Regione Siciliana.

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro lì 30.03.2018


Il Sindaco
Giuseppe Bertini